COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ROSSI CARLEO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIRENA PIETRO

Nella seduta del 29/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente ha affermato che:

-il 4 maggio 2010, avrebbe stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento su delegazione di pagamento del quinto dello stipendio;

-il "capitale lordo mutuato" di tale finanziamento sarebbe ammontato a € 28.512,00, rimborsabile in 96 rate mensili, dell'importo di € 297,00 ciascuna;

-in virtù di tale contratto, il ricorrente avrebbe anticipatamente pagato le seguenti somme di denaro: *a)* € 266,76 a titolo di commissione bancaria/finanziaria; *b)* € 4.801,59 a titolo di commissione dell'intermediario finanziario; *c)* € 345,00 a titolo di polizza vita;

-il 24 novembre 2014, alla scadenza della cinquantaquattresima rata, la ricorrente avrebbe anticipatamente rimborsato tale finanziamento; -le sarebbe stata pertanto restituita la somma di € 42,00 a titolo di rimborso della commissione bancaria;

-l'intermediario A avrebbe tuttavia trattenuto le restanti quote non maturate delle commissioni e del premio assicurativo anticipatamente corrisposti dalla ricorrente;

-tale comportamento dell'intermediario A sarebbe illegittimo perché contrario a quanto statuito dall'art. 3, d.M. Tesoro dell'8 luglio 1992 (*Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo*) e dall'art. 125-*sexies* t.u.b. (*Rimborso anticipato*); -anche la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 (*Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori*) avrebbe stigmatizzato la prassi di indicare cumulativamente nei contratti di cui si tratta e nei relativi fogli informativi l'importo di generiche spese, in quanto determinerebbe l'eccessiva difficoltà ovvero addirittura l'impossibilità per il cliente di individuare gli oneri che gli devono essere restituiti in caso di estinzione anticipata del finanziamento;

-il contratto stipulato tra le parti non sarebbe pertanto conforme ai requisiti della trasparenza bancaria, cosicché l'intero ammontare delle commissioni ivi previste dovrebbe essere restituito al ricorrente in proporzione alla rate di finanziamento non ancora scadute al giorno del suo rimborso anticipato;

-secondo quanto preveduto dall'accordo tra l'ABI e l'ANIA del 22 ottobre 2008 (*Linee-guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento*), l'intermediario A e la banca B dovrebbero inoltre restituire una quota del premio assicurativo anticipatamente percepito, la quale dovrebbe essere dovrebbe essere determinata «*in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura*»;

-tale regola sarebbe stata da ultimo recepita dall'art. 49 (*Restituzione del premio*), 1° comma, del regolamento ISVAP 26 maggio 2010, n. 35 (*Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private*), il quale dispone quanto segue: «*Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui*

onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria».

Ciò posto, la ricorrente ha chiesto che:

-l'intermediario A sia condannato al pagamento della somma complessiva di € 2.831,67 a titolo di restituzione delle quote non maturate delle commissioni e del premio assicurativo anticipatamente corrisposti.

L'intermediario A ha resistito al ricorso, affermando che:

-il 1° luglio 2012, avrebbe ceduto il proprio ramo d'azienda riguardante le operazioni di cessione del quinto a un altro intermediario.

Ciò posto, l'intermediario A ha chiesto che: -nei suoi confronti il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Si è costituito in giudizio l'intermediario B, il quale ha affermato che:

-sarebbe il cessionario del ramo d'azienda dell'intermediario A riguardante le operazioni di cessione del quinto;

-sarebbe disponibile a pagare la somma di € 2.058,70 a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni anticipatamente corrisposte dalla ricorrente, oltre agli interessi legali;

-la quota non maturata di premio assicurativo dovrebbe essere invece restituita dalla società di assicurazione che l'ha percepito.

Ciò posto, l'intermediario B ha chiesto che:

-sia accertata la congruità della suddetta offerta transattiva.

DIRITTO

Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 58, 5° comma, t.u.b., «*i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva*». L'interpretazione di tale disposizione legislativa ha costituito oggetto di un significativo approfondimento da parte di questo Arbitro nell'ordinanza del Collegio di Roma n. 3997/15 del 18 maggio 2015.

Ai fini del presente giudizio, è determinante rilevare che l'estinzione anticipata del finanziamento di cui si tratta è stata effettuata dopo che il suddetto termine di tre

mesi era già ampiamente decorso. Ne consegue che il cedente (ossia, l'intermediario A) è ormai liberato dalle proprie obbligazioni nei confronti della ricorrente, nelle quali è subentrato in via esclusiva il cessionario (ossia, l'intermediario B).

Nei confronti dell'intermediario A il ricorso è pertanto respinto, perché infondato in fatto e in diritto.

***

Ai sensi dell'art. 125-*sexies*, 1° comma, t.u.b., il consumatore può in qualsiasi momento rimborsare il finanziamento, in tutto o anche in parte. Tanto nel caso in cui il rimborso anticipato sia totale, quanto nel caso in cui sia parziale, la medesima disposizione legislativa sancisce che il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Tale diritto non ricomprende la restituzione delle commissioni che il ricorrente ha corrisposto per la stipulazione del contratto, ovvero per un'attività dell'intermediario che si sia già svolta ed esaurita nel tempo: tutte le voci di spesa (comunque denominate) che maturano nel corso del tempo dovranno essergli viceversa restituite in misura proporzionale alla durata residua ovvero alle rate residue del finanziamento di cui si tratta (decisioni ABF, Collegio di Roma, n. 491 del 2012, n. 1121 del 2012, n. 3790 del 2012, n. 449 del 2013).

Affinché una commissione o una spesa sia imputata a una prestazione o a un comportamento della banca nella fase delle trattative o della formazione del contratto, è peraltro indispensabile che essa individui in modo chiaro e comprensibile la prestazione o il comportamento precontrattuale al quale si riferisce. A tal fine non è sufficiente che sia riportata una elencazione meramente esemplificativa di possibili prestazioni o comportamenti della banca nella fase delle trattative o della formazione del contratto e che sia poi quantificato cumulativamente un importo omnicomprensivo (per tutte, v. decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 4304 del 2012). Occorre invece: *1)* che si tratti di prestazioni o comportamenti adeguatamente documentati, o comunque oggettivamente verificabili; *2)* che sia rimportato analiticamente l'importo della commissione o della spesa dovuta dal cliente per ciascuna prestazione o ciascun comportamento.

Com'è stato espressamente indicato nelle comunicazioni della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011, la «*prassi, seguita dagli intermediari, di*

indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati», determina la «*difficoltà, talvolta l'impossibilità, per il cliente, di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione*». Per questa ragione, la comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 ha richiamato l'attenzione degli intermediari su «*uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo*». La comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011 ha invitato quindi gli intermediari a «*definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni, valutando l'opportunità di utilizzare procedure informatiche per calcolare prontamente il* quantum *dovuto*».

Laddove i requisiti di chiarezza e comprensibilità della clausola non siano soddisfatti nei termini di cui si è detto, essa non potrà essere imputata che a comportamenti tenuti dalla banca nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, cosicché a seguito della anticipata estinzione del finanziamento l'importo della commissione o della spesa di cui si tratta dovrà essere proporzionalmente restituito al cliente. In tal senso depone infatti la regola dettata dall'art. 35, 2° comma, cod. cons., secondo la quale, in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Con specifico riguardo alla quantificazione delle somme da restituire al cliente in caso di anticipata estinzione del finanziamento, questo Arbitro ha ripetutamente chiarito che deve essere utilizzato il c.d. metodo di proporzionalità semplice, rapportando l'importo delle spese alla durata del finanziamento anticipatamente estinto. Tale soluzione è stata ribadita dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 6167 del 2014.

Nel caso che costituisce oggetto del presente giudizio, le clausole contrattuali relative alle commissioni di cui la ricorrente ha domandato la restituzione *pro quota* non sono conformi ai suddetti criteri di trasparenza.

La commissione bancaria/finanziaria di € 266,76 è stata quantificata in modo cumulativo e generico, violando così l'art. 35, 1° comma, cod. cons. Il difetto di

chiarezza e di trasparenza della relativa clausola contrattuale fa sì che tale commissione non possa essere imputata a una prestazione o a un comportamento nella fase delle trattative o della formazione del contratto e debba essere qualificata invece come *recurring*.

Ne consegue che l'importo complessivo della suddetta commissione deve essere proporzionalmente restituito dall'intermediario B, secondo la tabella di calcolo riportata nel prosieguo nella presente decisione, e ferma restando la detrazione di quanto già restituito alla ricorrente.

La commissione dell'intermediario finanziario di € 4.801,59 è quantificata in modo cumulativo e generico, senza alcun riferimento analitico all'attività eventualmente svolta. In applicazione dei criteri che sono stati sopra esposti, la relativa clausola contrattuale non è stata pertanto redatta in modo chiaro e comprensibile, violando così l'art. 35, 1° comma, cod. cons., e tale commissione deve essere qualificata come *recurring*.

Ne consegue che il suo importo deve essere proporzionalmente restituito dall'intermediario B, secondo la tabella di calcolo riportata nel prosieguo nella presente decisione.

Per quanto riguarda infine il premio assicurativo anticipatamente corrisposto dal ricorrente, l'intermediario B si è difeso (a p. 2 delle loro controdeduzioni) affermando che l'eventuale restituzione di cui si tratta sarebbe dovuta dalla società di assicurazione. Tale assunto difensivo è tuttavia infondato e non può essere pertanto accolto.

Secondo il costante orientamento interpretativo di questo Arbitro, il quale è stato ribadito nella già richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167 del 22 settembre 2014, l'intermediario-finanziatore è legittimato alla restituzione dei premi assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli rimborsa anticipatamente il finanziamento.

Anche l'importo di tali premi assicurativi deve essere pertanto proporzionalmente restituito dall'intermediario B, secondo la tabella di calcolo riportata nel prosieguo nella presente decisione.

***

In conclusione, le somme di denaro che l'intermediario B è obbligato a restituire alla ricorrente devono essere così determinate:

n. rate del prestito (96) numero rate a scadere n 42 (n. 54 pagate)	*Totale*	*Rimborso effettuato dalla resistente*	*Metodo pro /quota*	*Oneri ancora da retrocedere*
Commissioni intermediario	*4.801,59*	*42*	*2.100,70*	*2.058,70*
Commissione bancaria	*266,76*	*-*	*116,71*	*116,71*
Oneri assicurativi	*345*		*150,94*	*150,94*
TOTALE				***2.326,35***

P.Q.M.

Il Collegio rigetta il ricorso presentato nei confronti dell'intermediario A.

Accoglie il ricorso nei confronti dell'intermediario B, intervenuto nel procedimento, e per l'effetto dispone che l'intermediario B corrisponda alla ricorrente la somma di euro 2.326,35, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario B corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA